HISTORIA ET IUS - ISSN 2279-7416 - DOI 10.32064/22.2022.17 - 15 novembre 2022

rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

Gianluca Russo

«Il muro alla dirittura del filo» Le due ragioni di Stato di Botero e Bodin (Note 'visive' a margine di un recente libro)*

"Il muro alla dirittura del filo". The conflict between the reasons: Botero vs Bodin (Notes and Images on a recent book)

ABSTRACT: The essay, which takes its cue from a recent book, intends to show, also with the aid of visual sources, how the treatise published in 1589 by Botero represents the reaction of the Roman Church to Bodin and to his juridical theory of sovereignty expressed in the République. In summary, Botero recovers, by appropriating it, an expression as popular as it is unclear, which arose in Italy at the time of Machiavelli and Guicciardini, taking the juridical formulas of necessity and derogation to the extreme consequences. However, he gives it a new meaning and proposes a theory where the juridical dimension, instead central to Bodin and his idea of sovereignty as derogation, is almost absent.

KEYWORDS: Reason of State, Botero, Bodin.

* R. Descendre, *Lo stato del mondo. Giovanni Botero tra ragion di Stato e geopolitica*, Roma 2022.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

A Francesca

«Due però erano i libri che Don Ferrante anteponeva a tutti, e di gran lunga, in questa materia; due che, fino a un certo tempo, fu solito di chiamare i primi, senza mai potersi risolvere a qual de' due convenisse unicamente quel grado: l'uno, il Principe *e i* Discorsi *del celebre Segretario fiorentino; mariolo sì, diceva Don Ferrante, ma profondo; l'altro, la* Ragion di Stato *del non men celebre Giovanni Botero; galantuomo sì, diceva pure, ma acuto»*

A. Manzoni, I promessi sposi

1. Nel 1589 usciva a Venezia, per i tipi Gioliti, l'editio princeps della *ragion di Stato*: opera inconfondibilmente legata al suo autore, Giovanni Botero. Non un mediocre poligrafo – sebbene non alieno a certa pratica compilativa esibita soprattutto nelle *Relazioni universali* – che scrive unicamente per soddisfare gli imperativi del recente mercato librario, bensì un intellettuale organico al papato di Sisto V e Clemente VIII: funzionario della Compagnia di Gesù – dalla quale viene però espulso –, collaboratore del cardinale e arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, diplomatico in Francia per conto di Carlo Emanuele I di Savoia, precettore di Federico Borromeo, consultore della Congregazione per l'Indice[1].

Il trattato, già al centro di tante ricerche[2], torna oggi all'attenzione degli studiosi grazie alla pregevole iniziativa editoriale di pubblicare, in un'eccellente traduzione italiana, un libro apparso in Francia nel 2009. Il volume in questione è *Lo stato del mondo* di Romain Descendre: degli autori recenti, senza dubbio il più originale indagatore di Botero e della sua *opera omnia*. L'originalità della sua ricerca risiede nella volontà ferma e precisa di considerare il pensiero politico boteriano in tutta la ricchezza che lo contraddistingue, smuovendo e complicando quella rappresentazione comune e stereotipa che risolve la figura del Piemontese nel genere che avrebbe inaugurato: la letteratura sulla ragion di Stato. Da qui la scelta di concentrarsi su tre opere – *Cause della grandezza delle città*, *Della ragion di Stato*, *Relazioni universali* – composte nello stesso arco temporale – rispettivamente, 1588, 1589, 1591-1596 – in uno stesso luogo, Roma, al servizio

[1] Cfr. Ivi, *Introduzione*, pp. 25-27.

[2] Dal capolavoro di Friedrich Meinecke, passando per i lavori di Federico Chabod e Luigi Firpo, fino alla rinnovata stagione nell'ultimo decennio del secolo scorso su cui fa il punto G. Borrelli, *Gli studi di Ragion di Stato negli ultimi due decenni del ventesimo secolo: motivazioni e considerazioni critiche*, in «Politics. Rivista di Studi Politici», 2 (2015), pp. 1-13. In generale, si veda la ricca bibliografia richiamata nella *Prefazione* al volume di Descendre, curata dal suo traduttore, Giulio Azzolini, in part. pp. 7-9.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

di una stessa istituzione, la Curia vaticana. Mai questi testi erano stati indagati nei loro intimi nessi costitutivi. Intrecciando il discorso sulla ragion di Stato con la proiezione 'geopolitica' sottesa a quella, come pure alle *Cause* e alle *Relazioni*, Descendre ricompone le tessere del mosaico e restituisce al lettore i «tasselli di un dispositivo teorico-politico unico, di certo non sistematico, ma coerente»[3]: dispositivo che mai quanto oggi, tra globalizzazione neoliberale, normalizzazione dell'eccezione, piani di *governance* e capitalismo delle piattaforme, fa di Botero un autore oltremodo fecondo, un classico del pensiero politico che – parafrasando Calvino – non ha mai smesso di dire quel che ha da dire[4].

Tuttavia, l'intuizione del giovane ricercatore in procinto di sviluppare in monografia la propria tesi dottorale non contraddice anzi, rafforza il convincimento dello studioso maturo, affidato ad un saggio posteriore – oltretutto splendido – cui si farà più volte riferimento in queste note[5]. Il convincimento che Botero,

> fu in effetti il primo a sviluppare in un discorso sistematico quella famosa ragion di Stato che nella letteratura politica era stata fino ad allora citata solo episodicamente, senza mai occupare una posizione centrale né produrre uno specifico dibattito. Nel 1589, l'accesso alla locuzione 'ragion di Stato' alla dignità di titolo-frontespizio ha effettivamente aperto la strada a quella che verrà chiamata la letteratura della ragion di Stato, dando avvio a una produzione particolarmente abbondante, italiana in un primo tempo, poi più diffusamente europea nel corso del XVII secolo[6].

Esattamente come nella *ragion di Stato* è la «prima volta» che, non solo lo Stato diventa oggetto di una trattazione dedicata, ma in cui la stessa parola 'Stato' compare «in quanto tale, non inserita in una frase e senza complemento di specificazione»[7].

---

[3] Descendre, *Lo stato del mondo*, cit., pp. 29-30. L'Autore si sofferma sull'opportunità del termine 'geopolitica' – presente fin dal sottotitolo – nell'*Introduzione*, a p. 26.

[4] Cfr. G. Agamben, *Introduzione* a G. Manganelli, *Contributo critico allo studio delle dottrine politiche del '600 italiano*, a cura di Paolo Napoli, Macerata 1999, pp. 7-18. Per gli altri aspetti, si rimanda alla *Prefazione* del volume di Descendre, *passim*.

[5] Si tratta della sua *Introduzione* a Botero, *Della ragion di Stato*, Torino 2016, pp. VII-LXIII, edizione italiana della sua curatela francese: un saggio dove è evidente il dialogo intellettuale intessuto da Descendre con la storiografia giuridica italiana, da Vincenzo Piano Mortari a Paolo Grossi, da Ennio Cortese a Diego Quaglioni.

[6] Ivi, p. IX.

[7] Ivi, p. XIII. Si può dire che, da un punto di vista di storia lessicale, 'Stato' è il residuo di locuzioni nominali rimaste, nel passaggio premoderno dal latino al volgare, orfane di quei genitivi che davano alle stesse tutto il loro senso: *status reipublicae*, *status civitatis*, *status regni*, e simili.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

Il rischio paventato da Descendre, allora come oggi, è concreto. Il dato, incontrovertibile, della novità linguistica ed editoriale non va stimato a tal punto da offuscare un'altra circostanza, cui invece non si è finora sufficientemente prestata la dovuta attenzione: la concezione boteriana della ragion di Stato, «notitia de' mezi, atti a fondare, conservare, et ampliare un Dominio» non coincide con l'idea comune di ragion di Stato, per come cioè quella si era volgarizzata, in tempi non recenti, nelle fonti italiane di inizio Cinquecento. La dimensione giuridica è coinvolta molto più di quanto si possa credere. Mostrarlo è il semplice scopo di queste pagine, che immaginano quasi un dialogo ravvicinato fra il Descendre 'esordiente' de *Lo stato del mondo* e il Descendre studioso ormai esperto della pensosa *Introduzione* alla sua edizione critica del classico boteriano, con la mediazione – forse poco convenzionale, ma efficace – di fonti visive. E non tanto per offrire un modesto esempio di quella che può essere l'interdisciplinarietà storica, quanto per dimostrare come anche in campo figurativo si esprimessero certi concetti.

2. Prendiamo, dunque, congedo per qualche riga dalla biografia intellettuale di Descendre e spostiamo – ma di poco – l'asse del discorso dal piano elaborato delle parole a quello essenziale delle immagini per segnare un dato curioso.

Nel 1603, appena qualche anno dopo l'edizione definitiva del trattato di Botero (1598), nella sua *Iconologia* Cesare Ripa offriva della ragion di Stato una suggestiva rappresentazione.

Ragione di Stato
Roma, 1603

(Fonte LIMES – Laboratorio di Metodologie informatiche per la storia dell'arte)

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

A corroborare la forza persuasiva dell'allegoria, un'elegante quanto ermetica didascalia[8]:

> Donna armata di Corazza, Elmo e Scimitarra. Sotto l'armatura porterà una traversina di colore torchino riccamata tutta di occhi e d'orecchie; con la destra mano terrà una bacchetta, con la quale mostri di dare un rovescio dal lato destro, ove siano alcuni papaveri, i maggiori de' quali si mostrarà, con l'atto sopradetto della bacchetta, che siano da essa rotti e gettati i capi per terra, vedendosi rimasto solo il gambo intiero. Terrà la sinistra mano appoggiata sopra la testa d'un Leone, a' piedi del quale un libro posposto da parte, con l'inscritione IVS[9].

Dell'icona ripiana, enigmatica come poche, si conosce poco o nulla[10]. Realizzata forse dal Cavalier d'Arpino – *alias* Giuseppe Cesari, maestro di Guido Reni e Caravaggio[11] – compare solo a partire dalla seconda edizione dell'*Iconologia*, che però è anche la prima ad essere illustrata. Certo non aiuta – né questa sarebbe la sede – a ricostruire il processo creativo sotteso alla sua ideazione la stessa figura di Ripa: personaggio dai contorni biografici sfuggenti, che solo recentemente si è cominciato a mettere a fuoco[12]. Tutto il contrario della sua opera la cui circolazione europea la farà presto assurgere, assieme con i *corpora* di Vincenzo Cartari, Andrea Alciato e Pierio Valeriano, a *summa* di un'intera epoca, quella cinquecentesca, venata da esigenze tassonomiche e tesa alla creazione e codifica di canoni simbolici[13].

L'icona, che chiaramente riprende l'allegoria armata di *Ragione*[14], sembra

[8] Nell'opera le voci sono ordinate alfabeticamente, secondo una strutturale duplicità. Uno schema costante che, nella sua forma più completa, alterna due parti: nella prima Ripa descrive con precisione l'icona, nella seconda propone una definizione del concetto, completata da un commento fitto di citazioni e riferimenti eruditi.

[9] *Iconologia, overo Descrittione di diverse imagini cavate dall'antichità, et di propria inventione, trovate, et dichiarate da Cesare Ripa perugino, di nuovo revista, et dal medesimo ampliata di 400 e più immagini et di figure d'intaglio adornata*, Roma, Lepido Faeij, 1603, f. 504.

[10] Indicativo è in tal senso lo scarno commento che si legge in C. Ripa, *Iconologia*, a cura di S. Maffei, Torino 2012, p. 803. Gli unici saggi rintracciati sull'argomento sono F. Bondi, *Vedere la ragion di Stato. Visualizzazioni secentesche di un concetto politico*, in *Il dialogo creativo. Studi per Lina Bolzoni*, Lucca 2017, pp. 29-40; A. Montaner Frutos, *Los clásicos, la emblemática y la razon de Estado. Lecturas áures de la 'campana de Huesca'*, in «ELO», 13-14 (2007-08), pp. 251-266.

[11] Cfr. S. Pierguidi, *Giovanni Guerra and the illustrations to Ripa's Iconologia*, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 61 (1998), pp. 158-175.

[12] Cfr. S. Maffei, *Introduzione* a Ripa, *Iconologia*, cit., pp. VII-VIII.

[13] Ivi, pp. XXIV-XXV.

[14] Cfr. *Iconologia* (1603), cit., f. 425.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

però, al tempo stesso, mostrare diversi attributi tipici dell'*imago iustitiae* così come consolidati nel *De Iusticia pingenda* del medico umanista Battista Fiera[15] o nel *Trattato dell'arte della pittura, scultura et architettura* di Giovanni Paolo Lomarzo, pittore e trattatista nella stagione del Manierismo[16]. A questi segni si può senz'altro aggiungere anche il libro di ragione civile (*IVS*) se si pensa alla *Allegoria della Giustizia* realizzata da Giorgio Vasari nel 1543 per il cardinale Alessandro Farnese a Roma[17]. Che l'illustre biografo degli artisti fosse tra le fonti dell'*Iconologia* non v'è dubbio[18]. Eppure, pare che Ripa non fosse particolarmente «incline a creare descrizioni personali affidate all'osservazione diretta», ma preferisse piuttosto affidarsi a fonti scritte: *Le immagini de gli dei de gli antichi* di Vincenzo Cartari, certo, ma anche le *Pitture* di Anton Francesco Doni con quell'accurata descrizione, in forma di lettera al segretario mediceo Lelio Torelli, degli affreschi vasariani nella Sala dei Cento Giorni del Palazzo della Cancelleria di Roma[19]. Ed è proprio qui che si fa riferimento al libro delle «civili e canoniche leggi», sebbene non rappresentato in terra come invece nella *Giustizia* Farnese. Persino la peculiare tecnica del 'rovescio' costantemente impiegata da Ripa sembra muoversi in questa direzione: la *ragion di Stato* non è altro che una *Giustizia* capovolta[20].

Ipotesi e tecnica a parte, oggettivamente la didascalia offre un solo riferimento iconografico, il leone come simbolo dello Stato, e una sola fonte letteraria, Livio, per la sequenza degli alti papaveri recisi a colpi di bacchetta. Tuttavia, quali siano state le sue fonti, l'icona ripiana sembra evocare non la ragion di

[15] Cfr. R. Signorini, *De Iusticia pingenda Baptistae Fierae Mantuani Dialogus: tipologie iconografiche della Giustizia, edizione critica e prima traduzione italiana del dialogo*, in *Leon Battista Alberti e il Quattrocento: studi in onore di Cecil Grayson e Ernst Gombrich*, Firenze 2001, pp. 381-434.

[16] Cfr. l'edizione stampata a Milano nel 1584, in part. libro II, cap. X *Dei moti della fortezza, fedeltà, Giustitia, devotione, maestà et constanza*, ff. 131-132.

[17] Sia consentito il rinvio a G. Russo, *L'Allegoria della Giustizia di Vasari. Una sceneggiatura del penale di Antico Regime*, in «LawArt» (2021), 2, pp. 43-78.

[18] Cfr. E. Mandowsky, *Ricerche intorno all'Iconologia di Cesare Ripa*, in «La Bibliofilia», 41 (1939), *passim*.

[19] Cfr. Maffei, *Introduzione*, cit., pp. XCI-XCIV. Tuttavia esistono, a detta della stessa curatrice, delle eccezioni, su cui cfr. Pierguidi, *Alle radici dell'Iconologia: i rapporti di Cesare Ripa con Ignazio Danti, Giovanni Alberti e Giovanni Guerra*, in «Arte cristiana», 90 (2002), pp. 433-448.

[20] Qualcosa di simile al libro *IVS* disegnato a terra accanto ai piedi della figura femminile, sotto la zampa del leone, s'incontra appunto nella voce *Ingiustizia*, dove le tavole della legge sono rappresentate rotte. Lo stesso avviene nelle voci *Beatitudine settima* (armi rotte), *Disperazione* (compasso rotto), *Humiltà* (specchio rotto). E sempre nella voce *Ingiustizia*, la bilancia è rappresentata sotto i piedi della figura, in segno di dispregio, come pure avviene per *Parzialità* e di nuovo *Ingiustizia* (che calpestano una bilancia), *Humiltà* (con una vipera sotto il piede), *Clemenza* (che calca un cumulo d'armi).

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

Stato di Botero, «notitia de' mezi atti a fondare, conservare, et ampliare un Dominio», ma la sua 'preistoria': quella *ragione e uso degli stati* «intesa come sospensione del diritto e della ragione giuridica in ambito interstatale, espressione della crisi degli ordini etico-giuridici risultante dall'inaudita violenza delle guerre e delle relazioni estere in Italia dopo il 1494»[21].

Assente in Machiavelli[22], la prima occorrenza dell'espressione viene di solito rinvenuta nel *Dialogo del reggimento di Firenze*, composto da Francesco Guicciardini fra il 1525 e il 1527 ma, significativamente, ambientato a Firenze nel 1494, durante la ribellione di Pisa alla città dominante, primo atto delle guerre d'Italia[23]. Ad evocarla, nella finzione letteraria, è un personaggio reale, Bernardo del Nero, che ne fece drammaticamente esperienza quando, in violazione del diritto ad appellare la propria sentenza capitale per un crimine 'politico', fu giustiziato nell'agosto del 1497 con altri quattro partigiani medicei[24].

Alla stessa cordata di violenza appartiene la tragica vicenda del capitano di ventura Paolo Vitelli, condannato a morte dalla repubblica fiorentina nell'ottobre del 1499 sul sospetto di aver impedito con il suo tradimento la riconquista di Pisa ribelle. Durante la 'pratica' convocata dalla Signoria per deliberarne la sorte, il giurista Niccolò Altoviti, pronunciandosi a nome dei *doctores* presenti, invitò le autorità a giustiziare tempestivamente il proditore senza procedere «secondo e termini di ragione, ché così non si suole nelle cose delli stati»[25].

Se questa è dunque la paternità della formula, non sorprenderà come anche il gesto della bacchetta, che nell'icona ripiana colpisce – sulla falsariga di Livio – i papaveri, adombri un concetto molto ricorrente in Guicciardini: quel comando a cenni e quell'obbedienza *ad nutum* che egli scorge nel reggimento mediceo a Firenze come segni di una tirannide occulta e velata mentre, al più tardi,

[21] È la felice intuizione di Descendre, *ragion di Stato*, in G. Sasso-G. Inglese (curr.) *Enciclopedia machiavelliana*, Roma 2014, vol. II, pp. 382-384.

[22] Cfr. C. Vasoli, *Machiavel inventeur de la raison d'État ?*, in Y.C. Zarka (cur.) *Raison et déraison d'État*, Parigi 1994, pp. 43-66.

[23] Cfr. R. De Mattei, *Origini e fortuna della locuzione 'ragion di stato'*, in *Studi in onore di Francesco Ferrara*, Milano 1972, I, pp. 177-192, in part. p. 188.

[24] La tragica sorte di Bernardo del Nero ritorna in un altro singolare scritto di Guicciardini del 1527, *Accusatoria*, dove immagina di essere accusato da un giudice davanti alla Quarantia per crimini contro lo 'stato'. Ma il tema dovette ossessionarlo non poco. Oltre ad essersene liminalmente occupato in un *consilium* sulla congiura dei Pazzi, al momento della stesura delle – mai ultimate – *Cose fiorentine*, fra il 1527 e il 1528, a margine della rievocata vicenda giudiziaria di Donato Barbadori, si propone di consultare un parere di Baldo in materia di *crimen laesae maiestatis*.

[25] Archivio di Stato di Firenze, Consulte e Pratiche, 65, c. 116r; Ivi, Otto di Guardia Repubblica, 115, cc. 73v-76v.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

un altro giurista, il veneziano Giovanni Bonifacio, descriverà come proprio dei re e dei principi saggi i quali «parlando, più con cenni, che con ciancie si facciano intendere, et obedire, et a questo modo poco trattando co' sudditi, e seco non domesticandosi meglio la loro maestà conservano»[26].

Dietro la nascita dell'espressione, ripresa poco dopo da Giovanni Della Casa, sembrano quindi agitarsi i processi di costruzione e di consolidamento delle nuove compagini territoriali di potere nell'Italia premoderna, segnati sì da un'inedita forma di obbligazione politica basata sul nesso comando-obbedienza, ma anche da genesi violenta e difetti di legittimazione, nonché dalla tendenza, sempre più frequente negli ultimi decenni del Quattrocento, a decidere le «cose di stato» senza osservare le tradizionali regole della religione, della morale e, naturalmente, del diritto.

Le guerre d'Italia avrebbero fatto il resto, imprimendo a tali processi una sfibrante accelerazione e facendo confliggere – non solo militarmente – quanti, come le potenze oltramontane, erano legittimi titolari di *maiestas* e quanti invece, come gli stati italiani, non potendo tecnicamente vantare lo stesso titolo, o lo rivendicavano per la via di fatto con aggiustamenti giuridici audaci oppure, più direttamene, andavano in cerca di una loro 'ragione'[27].

È questo scenario, «escenario de sangre», che l'icona ripiana sembra tradurre visivamente. Orientato dalla sua ragione, lo Stato, nella personificazione del leone, non ha altro obiettivo che assicurare la sua funzione coercitiva. La rappresentazione deve, dunque, concentrarsi sugli strumenti che promuovono obbedienza: la bacchetta che colpisce ma al tempo stesso castiga i disobbedienti, gli occhi e le orecchie delle spie e, infine «il libro posposto col motto IVS» a dimostrare che «talvolta si pospone la ragione civile», scelta obbligata ogniqualvolta sia minacciata, dall'interno come dall'esterno, la *salus reipublicae*.

Tanto basta a mostrare come tale 'preistoria' della ragion di Stato segnante l'epoca 'emergenziale' di Machiavelli e Guicciardini si definisse, sia pur problematicamente, in rapporto al diritto, quasi a voler portare alle estreme conseguenze l'idea già nota a civilisti e canonisti medievali per cui «necessitas non

[26] Cfr. P. Carta, *Cenni, gesti e indizi nell'opera di Francesco Guicciardini*, in «Laboratoire italien», 25 (2020), risorsa on-line. Si noti che l'umanista Lorenzo Valla, nel *De falso credita et ementita Constantini donatione*, evocava proprio l'episodio liviano ma in chiave negativa, adattandolo al comportamento tirannico del sovrano pontefice.

[27] È la suggestiva ipotesi che si legge in B. Clavero, *Razón de Estado, razón de individuo*, in P. Schiera (cur.), *Ragion di Stato e ragioni dello Stato (secoli XV-XVII)*, Napoli 1996, pp. 246-284.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

habet legem»[28].

Per capire se e in che misura Botero si relazioni con la stessa dimensione giuridica conviene tornare al piano dei discorsi e, precisamente, al volume del nostro.

3. I risultati della ricerca di Descendre sono preziosi: per la proposta interpretativa, certo, e forse, prim'ancora, per la metodologia adottata. Che non si risolve, solo, nella valutazione complessiva del *corpus* testuale boteriano ma, soprattutto, nell'impiego fruttuoso dell'analisi 'filologico-politica'. L'Autore fa sua la lezione appresa dai maestri Jean-Louis Fournel e Jean-Claude Zancarini in quello che, fino a non molti anni fa, è stato il *Centre de recherches sur la pensée politique italienne* presso l'Ècole normale supérieure di Fontenay-Saint-Cloud. Selezionata una porzione dominabile di testi – così da non «far dire ai testi, per amor di tesi, più di quanto i testi realmente dicono»[29] –, esaminati lessici, sintassi e semantiche, tali testi vanno necessariamente calati nei contesti – linguistici, politici, istituzionali – in cui sono stati elaborati: un approccio in controtendenza rispetto alla storia delle idee coltivata dalla scuola di Cambridge e, d'altra parte, attenta alla lezione di Michel Foucault, autore – non a caso – di alcune fra le pagine più nuove e suggestive sul problema della ragion di Stato come dispositivo di governamentalità[30]. Qui, il contesto di riferimento è imprescindibilmente quello della Riforma cattolica o Controriforma[31]. Nella lettura di Descendre, infatti, la *ragion di Stato* di Botero è la risposta della Chiesa di Roma alla teoria della sovranità di Bodin.

Nell'ultimo scorcio di Cinquecento due teorie – fra loro diversissime ma con non pochi punti in comune – si sfidarono sul terreno della costruzione dello Stato. Circostanza nient'affatto banale: quelle sullo Stato – specialmente quando a nutrirle è il pensiero giuridico – non sono mai delle semplici teorie in campo neutro. La «filosofia politica che ne deriva non è descrittiva, ma produttiva e predittiva del proprio oggetto». Chi vi si accosta con sguardo leggero si preclude

[28] Suggerisce di leggere la machiavelliana 'necessità' proprio in rapporto con l'adagio canonistico D. Quaglioni, *Ancora su Machiavelli e la lingua della giurisprudenza*, in G.M. Labriola-F. Romeo (curr.), *Machiavelli e la tradizione giuridica europea*, Napoli 2016, p. 33.

[29] È una citazione dai *Quaderni del carcere* di Antonio Gramsci, un autore molto caro al nostro. Si veda, da ultimo, Descendre, *Studi gramsciani nel mondo: Gramsci in Francia*, Bologna 2020.

[30] Si allude a M. Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, Milano 2005. Per un efficace inquadramento, cfr. P. Costa, *Lo Stato sociale come problema storiografico*, in «Quaderni fiorentini», XLVI (2017), pp. 41-102, in part. pp. 72-88.

[31] Sull'appropriatezza di ambedue le formule, cfr. P. Prodi, *Controriforma e Riforma cattolica: superamento di vecchi schemi nei nuovi panorami storiografici*, in «Römische Historische Mitteilungen», XXI (1989), pp. 227-237.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

«il contributo propriamente creativo» che quelle teorie offrono «alla nascita delle istituzioni statali»[32]. Tenendo fede a quest'insegnamento, il volume conduce il lettore nel luogo d'incubazione della *ragion di Stato*, ossia la Curia romana – insieme vertice della Chiesa cattolica e direzione governamentale dello Stato pontificio[33] – e un suo dicastero, in particolare: quella Congregazione dell'Indice che controlla l'ortodossia del sapere esercitando una capillare funzione repressiva e censoria ma, soprattutto, sperimentando una inusuale – e all'apparenza antitetica – funzione produttrice, basata sulla diffusione di opere teologico-umanistiche e, quel che più conta, politiche nuove. Da qui si apre l'affaccio su di un altro contesto. Questa funzione produttrice, infatti, è diventata irrinunciabile da quando le guerre civili in Francia tra cattolici e ugonotti hanno creato, al di là del violento scontro confessionale, due movimenti: i *ligueurs* e i *politiques*. È quest'ultimo, il cui 'capo' viene immediatamente identificato con un Bodin prono al diabolico Machiavelli, a preoccupare seriamente le autorità di Roma per la robustezza che le sue posizioni teoriche stanno rapidamente assumendo e che, appunto, costringono la Chiesa «a scendere nell'arena del nuovo pensiero politico»[34].

Non si hanno prove che la *ragion di Stato* sia stata un'opera scritta su commissione. La sua genesi è, piuttosto, frutto di una sollecitazione ambientale, il cui principale animatore sembra essere Giovanni Antonio Facchinetti: membro della Congregazione dell'Inquisizione – cui l'Indice è subordinato – e della Congregazione per la Francia, l'alto prelato aveva incaricato due eminenti ecclesiastici, Minuccio Minucci e Antonio Possevino, di comporre un trattato contro Machiavelli e Bodin. Da Bologna, intanto, anche il vescovo Filippo Sega interveniva contro il giurista angevino, tanto da far parlare, per la simultaneità degli attacchi ma in tre diverse città italiane, di una «conspirazione del triumvirato nostro contra il Bodino»[35].

Botero partecipa di questo clima in quanto consultore per la Congregazione dell'Indice. Al pari di altri consultori, il suo compito è quello di consigliare i cardinali del proprio dicastero, previo esame delle questioni dottrinali o

[32] P. Bourdieu, *Dalla casa del re alla ragion di Stato*, in *Le astuzie del potere. Pierre Bourdieu e la politica democratica*, a cura di L. Wacquant, Verona 2005, pp. 37-62. È un altro autore molto caro al nostro, sebbene qui, curiosamente, annoveri Botero tra i pensatori giuridici assieme con Guicciardini, Bodin e Loyseau.

[33] Fondamentale Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

[34] Descendre, *Lo stato del mondo*, cit., p. 52.

[35] È il passaggio di una lettera di Filippo Sega a Minuccio Minucci pubblicata e contestualizzata da E. Baldini, *Primi attacchi romani alla République di Bodin sul finire del 1588. I testi di Minuccio Minucci e di Filippo Sega*, in «Il pensiero politico», 34 (2001), 1, pp. 3-40.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

disciplinari direttamente coinvolte. Così come partecipa alla spaccatura nata, in seno alla Curia, tra quanti vorrebbero censurare senza riserve Bodin (Facchinetti e l'Inquisizione) e quanti, invece, preferirebbero combinare alla censura delle opere esistenti quella produzione – come si diceva – di opere nuove (Minucci e l'Indice), nella convinzione che la purga e la repressione, da sole, non basterebbero a fiaccare quegli «studii politici» che «da tempo in qua accrescono molto di stima» nonostante il profilo ereticale dei loro autori: Bodin, naturalmente, ma anche Machiavelli e il suo «antagonista genevense», il giurista Innocent Gentillet che, insieme con François Hotman, entrambi ugonotti, sono tra i primi a sviluppare in Francia i temi dell'antimachiavellismo. Pertanto, anziché «vedere purgati quell'autori che neanco vorrei sentir far loro tanto honore» – scrive Minnucci – bisognerebbe,

> che qualch'huomo dotto et pio satiasse queste communi voglie della gente con qualche bevanda christiana et giovevole, la quale insieme con le ragioni politiche, o ragioni di Stato, infondesse ad altri il gusto soavissimo della legge di Christo, et della fede cattolica[36].

Tale operazione postula necessariamente che la locuzione 'ragion di Stato' venga recuperata ma, al tempo stesso, deviata dall'accezione, «alla frontiera tra il giuridico e il politico», ormai di uso comune presso le élites politiche come nel linguaggio corrente. Impone, in altre parole, il superamento della sua 'preistoria', quando la formula indicava la deroga alle leggi cui il recente potere statale può ricorrere in caso di necessità: «il momento in cui lo Stato fa tacere l'ordine giuridico»[37]. È, esattamente, l'operazione, prima di tutto linguistica, che compie magistralmente Botero. In Italia, infatti, il termine '*ius*' era, da tempo, tradotto con 'ragione' nella lingua volgare: un itinerario che, per semplificare, muove da Brunetto Latini, passa per Dante e si snoda lungo la modernità con Francesco Sansovino che traduce le *Institutiones* giustinianee col titolo *Corpo di ragione civile*[38]. Sfruttando la polisemia della parola, Botero fa leva su un'altra accezione di '*ratio*': sinonimo di '*ars*', ossia tecnica, arte, mestiere che si apprende e si affina con l'esperienza, come la *ratio atque usus belli* di Cesare, o la *ratio dicendi* di Cicerone o, persino, la *administrandae reipublicae ratio* di Erasmo, simile per suono ma non per sostanza concettuale alla *ratio administrationis* del suo testo d'esordio, il *De regia sapientia* del 1583. Giusto a dire che, col Piemontese,

[36] Cfr. Descendre, *Lo stato del mondo*, cit., p. 63.

[37] Ivi, p. 73.

[38] Cfr. Descendre, *Introduzione* a Botero, *Della ragion di Stato*, cit., p. XXXIV. Su Brunetto Latini, in particolare, cfr. F. Bambi, *Spigolature sul lessico della Rettorica di Brunetto Latini*, in «Quaderni fiorentini», XLVIII (2019), pp. 103-121.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

'ragione' lascia il campo del giuridico per definire quell'arte che il Principe deve imparare preliminarmente, come un vero e proprio mestiere. Non si tratta, però, di un passaggio scontato. E parte dello stesso ambiente curiale – come si dirà – non avrebbe tardato a contestarglielo[39]. Dal canto suo, invece, Botero misura la forza della sua strategia d'attacco proprio sullo scarto con la *vulgata* per cui la ragion di Stato andava compresa in rapporto con la ragione giuridicamente intesa e con le sue diramazioni molteplici: ordinaria o comune, naturale, delle genti, civile, pubblica. Oltre a perdere in partenza – troppa, infatti, la robustezza teorica – aderire alla ragion di Stato come deroga, avrebbe significato abbracciare la ragion di Stato dei *politiques*: la «setta de Republicani» che, con la dottrina di Bodin, stava scandalosamente sostituendo la fede nell'unità dello Stato alla fede nella verità religiosa. Quella derogatoria, insomma, era – per riprendere una suggestiva formula circolante tra i prelati componenti il 'triumvirato cospiratorio' contro il giurista angevino – la «regola lesbia». Ciò che però, nella tradizione di diritto comune in sintonia con l'aristotelica *Etica nicomachea*, qualificava in positivo «la flessibilità propria dell'*aequitas* rispetto al *rigor iuris*»[40] – esattamente come la regola di piombo utilizzata dagli architetti di Lesbo poteva flettersi alla forma della pietra –, veniva ora assumendo una denotazione derogatoria spregiativamente utilitaristica.

In realtà, per quanto Bodin definisca sovrano il potere di dare le leggi e derogare al diritto vigente, la deroga non costituisce il principale bersaglio di Botero. Oltretutto, il significato comunemente giuridico del termine 'ragione', seppur rinnegato, affiora in taluni luoghi dell'opera e il consultore sembra esserne conscio[41]. Quel che più di ogni altro egli rimprovera e fustiga della teoria della sovranità, come cattiva ragion di Stato dei *politiques*, è la rivendicazione di un'autonomia completa dello Stato sulle autorità ecclesiastiche. Più precisamente, Bodin definisce sovrana quella potenza assoluta che conosce, come unici limiti, le leggi naturali e divine da una parte e le leggi fondamentali del Regno dall'altra. È assoluta tanto verso il basso, perché i sudditi le devono obbedienza

[39] Tanto da indurlo più tardi ad inserire, nella successiva edizione del 1596, alla fine del primo capitolo, la frase: «E se bene tutto ciò che si fa per le suddette cagioni si dice farsi per ragione di Stato, nondimeno ciò si dice più di quelle cose che non si possono ridurre a ragione ordinaria e commune». Nella sua *Introduzione* all'opera, Descendre giudica la frase «artificiosa», poiché nulla aggiunge alla concezione generale della ragion di Stato, che continua anche nella nuova edizione a non connotarsi per la sua natura derogatoria in rapporto al diritto (p. XXXVIII).

[40] Quaglioni, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova 1992, p. 218. Anche negli *Adagia* di Erasmo, «lesbia regula, dicitur quotiens praepostere, non ad rationem factum, sed ratio ad factum accommodatur».

[41] Cfr. Descendre, *Lo stato del mondo*, cit., p. 67.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

incondizionata, quanto verso l'alto, nei rapporti fra Stati e con le altre autorità interne allo stesso Stato. In quest'ultimo caso, i destinatari sono soprattutto le autorità ecclesiastiche da quando la libertà di coscienza, eretta a garanzia imprescindibile di pace e quiete interna, è stata ascritta al «dominio della legge civile, interamente soggetta al sovrano»[42]. Infatti, mentre già nelle *Cause della grandezza delle città*, con riferimento alla Francia, Botero non intravede altra prospettiva di pace «se non con l'esterminio d'una delle parti o con la ruina dello Stato», per il giurista angevino, in dissenso tanto con gli ugonotti quanto con i *ligueurs* cattolici, la pacificazione non è pensabile, né tantomeno raggiungibile, se non assegnando al monarca un potere sovrano. Quello tratteggiato nelle pagine della *République*, con formidabile rielaborazione del materiale giuridico tradizionale, è un «assolutismo laico»: un ordine secolare, ma impiantato su un «modello teologico rigorosamente volontaristico»[43], dove, in cambio di piena obbedienza, il sovrano si impegna a ripristinare e preservare la pace tra i suoi sudditi accogliendo la tolleranza e bandendo soltanto l'ateismo come germe distruttivo della comunità politica organizzata in Stato.

Ammettendo il pluralismo religioso, ridotto a faccenda privata, e la pacifica coesistenza di fedi contrapposte, la dimensione politica, con gli interessi dello Stato, prevale su quella religiosa e sugli interessi della Chiesa, costretta anche a subire un altro duro contraccolpo, ossia la perdita della prerogativa a dispensare i fedeli dal dovere di obbedienza. Per Bodin, infatti, previa distinzione fra sudditi e magistrati, i primi non possono opporre resistenza al sovrano che, pur detenendo il titolo valido, violi la legge naturale e divina o pretenda che siano i sudditi stessi a trasgredirla; viceversa, i magistrati possono non adempiere ad un ordine iniquo in quanto la porzione di potere temporale loro spettante discende direttamente da Dio. Tuttavia, anche in quest'ultima evenienza, il diritto di resistenza incontra un limite invalicabile nella legge suprema della *salus publica*: la salvezza dello Stato per cui bisogna eseguire quel comando pur stridente con la propria e generale coscienza.

Nessun cenno alla fede cattolica come unica vera religione, libertà di coscienza posta come regola di sopravvivenza politica, legittimazione indiretta di ogni eresia: tanto bastava perché l'intellettuale organico al papato Botero scorgesse nelle pagine del giurista angevino la «ragion di Stato conculcatrice della legge di Dio». Ebbene, se questa ragion di Stato si reggeva su un «trattamento essenzialmente giuridico del rapporto tra coscienza religiosa e potenza pubblica», quella di Botero si sostanzia in «una teoria dello Stato intenzionalmente

[42] Ivi, p. 73.

[43] Quaglioni, *'Assolutismo laico' e ricerca del diritto naturale*, in «Il pensiero politico», 25 (1992), 1, pp. 96-106, in part. p. 100.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

non giuridica, se non antigiuridica»[44].

A questo punto, però, un altro merito va ascritto alla lettura di Descendre: quello di sfumare una contrapposizione tra Botero e Bodin non così ovvia e scontata. Se la storiografia non sembra in larga parte disposta a presentare i francesi contrastati dall'ortodossia cattolica come inventori e interpreti della letteratura sulla ragion di Stato – se non dopo il regno di Enrico IV, nel cuore del Seicento[45] – Luigi Firpo e poi, per altra via, Diego Quaglioni hanno intravisto proprio nelle pagine bodiniane «la radice ideologica della ragion di Stato»[46]: visione sposata anche dal nostro. Nell'edizione latina della *République*, infatti, Bodin traduce «gouvernement» – notoriamente distinto da «estat» – con «imperandi ratio». Di questa *imperandi ratio*, il giurista angevino coglie la funzione conservatrice rispetto allo *status reipublicae*, ossia alla forma di Stato, quando osserva che,

> non è sufficiente conoscere quale sia fra gli Stati il migliore; occorre sapere anche i mezzi per conservare ciascuno di essi in quello ch'è il suo ordinamento.

Questi mezzi di conservazione, però, esulano dalla teoria della sovranità e appartengono ad un sapere: «cognoistre» nella versione originale, «civitatum conservandarum disciplina» nell'edizione latina del 1586. Tale sfera cognitiva altro non è che la machiavelliana scienza della politica, elogiata nella *Methodus*, e poi, nell'opera maggiore segnata dallo scontro religioso, cautamente occultata tra la «condanna di maniera» e lo «schermo obbligato dell'antimachiavellismo»[47].

Di fronte a Bodin, anche Botero torna a Machiavelli, ma in direzione contraria, facendo rientrare nello Stato tutto ciò che per il giurista francese appartiene al governo. Chiaramente, rimuovendo a priori la dimensione del diritto dal suo discorso, al Piemontese non interessa integrare Machiavelli in una riflessione giuspolitica secondo l'operazione che compie Bodin, ma diluirlo in una dottrina politico-religiosa nuova.

4. È a tal proposito che affiora la questione del linguaggio e, con quella, il prezioso ausilio della filologia politica, cuore metodologico del volume. La sfida che Botero affronta è, esattamente, elaborare una lingua non giuridica dello Stato capace di contrastare e neutralizzare lo straordinario pensiero giuspolitico

[44] Descendre, *Lo stato del mondo*, cit., p. 76.

[45] Cfr. E. Thuau, *Raison d'État et pensée politique à l'époque de Richelieu*, Paris 2000.

[46] Cfr. L. Firpo, *Ancora sulla condanna di Bodin*, in «Il pensiero politico», 14 (1981), 1, pp. 173-186; Quaglioni, *Imperandi ratio: l'édition latine de la République (1586) et la raison d'État*, in Y.C. Zarka (cur.), *Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique*, Paris 1996, pp. 161-174.

[47] Descendre, *Lo stato del mondo*, cit., pp. 76-82.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

della sovranità e, per tale via, preservare gli interessi della Chiesa cattolica e di tutte le popolazioni italiane a quella moralmente soggette. Il tradizionale linguaggio aristotelico-tomistico sarebbe risultato perdente in partenza: non si dimentichi come la retorica fosse stata centrale nella sua formazione e nel suo insegnamento presso i collegi gesuitici. Pur mantenendo quello come base, Botero risale la linea del tempo di alcuni anni per posare lo sguardo a inizio Cinquecento, nella violenta cornice delle guerre d'Italia. Ad attrarre la sua inventiva è l'effervescente laboratorio peninsulare riflesso nelle relazioni degli ambasciatori veneti ma, soprattutto, nei testi di Machiavelli e Guicciardini. Proprio come con la locuzione prescelta a dare il titolo al trattato, la lingua politica fiorentina viene ripresa ma caricata di significati diversi, se non nuovi[48]. A cominciare dalla parola 'Stato'.

Diversamente da Bodin, che parla di 'République', o al più tardi Hobbes, che preferisce parlare di 'Commonwealth', Botero sceglie, per perimetrare il proprio oggetto, una parola decisamente nuova per la maggior parte delle lingue europee, raramente impiegata per indicare il potere organizzato che si esercita su una comunità[49]. La scelta di questo vocabolo per descrivere ciò che filosofi, teologi e soprattutto giuristi, per motivi precisi, preferiscono chiamare la 'repubblica', il 'regno', '*politia*', '*imperium*', o '*principatus*', è consequenziale alla vocazione a-giuridica, se non antigiuridica, della teorica boteriana. Il rifiuto, o il disinteresse, per l'idea di sovranità – inutile o dannosa per chi difende il primato della Chiesa – consente a Botero di esplorare la creatura statuale nella sua essenza più cruda, di risalirne la genesi violenta colta con lucido e cinico disincanto dal Guicciardini dei *Ricordi* e, infine, di definirlo «dominio fermo sopra i popoli».

Immaginando lo Stato come un dominio stabile sopra una certa porzione di territorio e i suoi abitanti e non come un'autorità politica sovrana identificata con il bene pubblico, il Piemontese raccoglie il precipitato di una linea di pensiero tipicamente italiana, sviluppatasi all'ombra del passaggio premoderno di diversi Comuni da semplici città a 'potentie grosse'.

Che al di là dell'inevitabile frammentarietà delle situazioni, lo 'Stato del Rinascimento' – nella definizione di Chabod – fosse, nell'Italia del Quattrocento, una realtà concreta a tutti gli effetti – della cui esistenza storica difficilmente si possa dubitare ancora[50] – è dimostrato dal patto della Lega italica siglato – combinazione – a Roma sul principio del 1455 e dal progetto a quello sotteso. Nel

[48] Tutto il capitolo 3 è rivolto alla disamina di questo profilo (pp. 83-111).

[49] Descendre, *Introduzione* a Botero, *Della ragion di Stato*, cit., p. XIV.

[50] Significativo, da ultimo, il ripensamento offerto, anche sul problema dello Stato, da F. Benigno-E.I. Mineo (curr.), *Italia come storia. Primato, decadenza, eccezione*, Roma 2020.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

caso precoce italiano, l'intento era di stabilire una netta demarcazione fra le nuove compagini territoriali di potere e il frastagliato spazio superstite di poteri minori, signorili, feudali, cittadini, per difendersi dai potentati oltramontani: soprattutto il re di Francia e l'Imperatore, da cui il papato stesso doveva guardarsi, come promotori potenziali del movimento conciliare, mai sopito neppure dopo il concilio di Basilea del 1449. Nel testo del patto, le 'potentie grosse' evocavano un inedito principio di legittimazione, racchiuso proprio nella parola '*status*', tesa ad indicare il '*regimen*' – da cui il fiorentino 'reggimento' – che esercita il potere in senso effettivo. Tale effettività si collega, da una parte, ad una certa indifferenza nei confronti delle supreme gerarchie della Chiesa – qui il Papa agisce più che altro in veste di principe territoriale – e, soprattutto, dell'Impero; dall'altra, al fatto di possedere un territorio più vasto degli originari contadi. Si tratta, dunque, di un principio di legittimazione inusuale, tutto interno e autosufficiente. Nella stessa circostanza della Lega italica, le parti contraenti si identificano, infatti, con i rispettivi regimi o 'stati', nella cui salvaguardia reciproca sta uno dei contenuti essenziali del patto, stipulato «ad conservationem statuum ipsorum partium et pro statibus ipsarum per terram in Italia»[51].

Come lo stesso Descendre ha potuto cogliere in uno dei suoi più recenti contributi[52], dalla metà del Trecento e durante tutto il Quattrocento, la parola 'stato' va incontro ad un'inevitabile polisemia: è sufficiente leggere Machiavelli per apprezzarlo. Tuttavia, al di là dell'ampia gamma di usi, significati, sfumature, due accezioni si impongono con maggiore intensità e frequenza. Si sviluppano simultaneamente e l'una non esclude l'altra. Si compenetrano. L'una è il potere in senso effettivo, l'altra è il potere che deriva a colui che lo esercita in senso effettivo dal possesso di un territorio: lo spazio non naturale di una città, conquistato con le armi e con le stesse mantenuto e governato – etimologicamente, 'territorio' viene da '*terrere*', non da 'terra'. Lo 'stato' non è altro che dominio.

In queste due accezioni – che restituiscono il quadro tracciato nel 1455 – la parola 'stato' non fa breccia nel lessico dei giuristi. E non è solo un fatto di volgarizzamento di contro ad un sapere che, in Italia, continua orgogliosamente ad esprimersi in latino.

Nella lingua della giurisprudenza, il *dominium* è la proprietà[53]. Fin dalla sua formazione, segnata dalla riscoperta e risistemazione dei *libri legales*, la scienza

[51] Fondamentale R. Fubini, *Politica e pensiero politico nell'Italia del Rinascimento. Dallo Stato territoriale al Machiavelli*, Firenze 2009. Stranamente, gli scritti di Fubini non sembrano rientrare fra le schede di lettura del nostro.

[52] Cfr. Descendre, *Lo stato, il diritto, il territorio. Dominazione territoriale e crisi del modello giuridico nel pensiero politico italiano del XVI secolo*, in P. Boucheron-M. Folin-J.P. Genet (curr.), *Entre idéel et matériel. Espace, territoire et légitimation du pouvoir (1200-1640)*, Paris 2018, pp. 203-216.

[53] Cfr. P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

giuridica esercita la chiara vocazione a difendere il primato, ontologico, del diritto sul potere politico, sottoponendolo, onde scongiurarne derive autoritarie, ai parametri di equità e giustizia. Di fronte alle fonti romane che presentano l'Imperatore quale *dominus mundi*, glossatori come Accursio e commentatori come Bartolo correggono la formula giustinianea aggiungendo che tutte le cose appartengono al Principe *ad protectionem vel iurisdictionem*. Concepire il potere come *iurisdictio* significa ancorarlo alla mera potestà dichiarativa di un ordine modellato da princìpi superiori preesistente al sovrano e a lui indisponibile, pena lo scadimento nella tirannide. Persino la sua legge, in quanto declinazione dello stesso potere di *ius dicere*, non è pensabile se non come riflesso di tale ordine superiore. Al pari dei civilisti, i canonisti, interpreti di un universo mentale essenzialmente cristiano, al verbo '*dominari*' preferiscono lemmi come '*regere*' o '*gubernare*': l'immagine del re quale pastore o timoniere è diametralmente opposta a quella del padrone che può disporre *ad libitum* di persone e cose.

Già assai pronunciato nel Medioevo, il rifiuto per il termine '*dominium*' diventa cogente nella prima modernità scandita dal consolidarsi delle recenti compagini territoriali di potere. Le 'potentie grosse', infatti, oltre che per una forma di illegittimità originaria – per Bartolo sarebbero state tutte tiranniche *ex defectu tituli* – si distinguevano anche per una tendenziale commistione tra sfera pubblica e sfera privata: la vicenda dei Medici a Firenze ne offre nitida testimonianza. Tant'è che, per non inciampare negli equivoci risvolti privatistici di '*dominium*', gli stessi giuristi francesi impegnati nella costruzione del *droit publique* ricorrono a parole come '*dominatus*' o '*dominatio*'. Attenzione, però: quando evoca il '*dominatus*' o il '*seigneuire*', Bodin qualifica la monarchia dispotica, in cui il Principe si atteggia a padrone. Il solo fattore che lo distingue dal tiranno è la legittimità acquisita, in virtù del diritto di guerra, di un possesso sui beni e sulle persone vinte. Quel che accomuna, invece, dispotismo e tirannide è, tuttavia, estraneo alla monarchia legittima o reale, perché i sudditi obbediscono sì alle leggi del re e a quelle di natura, ma restano pur sempre proprietari di sé e dei loro beni. Questa particolare forma monarchica, osservabile naturalmente in Francia, cancella il peccato originale della bruta violenza insita nel dispotismo e nella conformazione originaria del potere politico, attraverso la mediazione irrinunciabile del diritto e della legge.

Viceversa, la parola 'Stato', intesa sia come dominio effettivo sui sudditi sia come dominio territoriale, si sposa perfettamente con un discorso che, come quello boteriano, non rinuncia alla naturale essenza violenta del potere politico organizzato, ma rinuncia in partenza a qualunque mediazione giuridica. Del resto, la stessa definizione di Stato come «dominio fermo sopra i popoli» è chiaramente ricalcata sull'incipit del *Principe* di Machiavelli, ma solo dopo averne espunto la presenza più compiutamente giuridica della frase: quell'«imperio»

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

volto a designare, sulla scorta delle *Istituzioni* giustinianee, il potere giuridicamente fondato[54].

5. Sono altri i «mezi atti a fondare, conservare, et ampliare un Dominio». Per Botero, tuttavia, lo Stato, prim'ancora che acquistato e accresciuto in termini di espansione territoriale, va, previa neutralizzazione dei conflitti interni, soprattutto conservato. La '*conservatione*' era stato il principale obiettivo perseguito da tutte quelle città italiane che, sul declinare del Medioevo, avevano vissuto il passaggio dalla dimensione urbana alla dimensione territoriale diventando – come già detto – 'potentie grosse'. Nelle fonti, giuridiche ed istituzionali del tempo, però, quest'obiettivo non appare mai disgiunto dallo '*augumento*', che storicamente ne costituiva la premessa[55]. Quelle città, infatti, avevano preso ad accorpare spazi più ampi dei contadi originari e a comporli artificiosamente in un territorio nuovo in reazione alla crisi trecentesca delle entità universali di Chiesa e Impero. Non v'erano alternative: o espandersi o soccombere all'altrui espansione.

All'accrescimento le nuove compagini combinarono una simultanea opera di conservazione di quanto progressivamente acquisito, sperimentando inedite strategie di governo giustiziale fra centri dominanti e comunità periferiche soggette, orientate ora alla mediazione, ora al castigo. Dentro il richiamato patto della Lega italica è racchiusa la perfetta istantanea di un'Italia quattrocentesca ormai stretta, più o meno stabilmente, attorno alle cinque 'potentie grosse' di Venezia, Milano, Firenze, Roma e Napoli, alleatesi fra loro proprio per un dichiarato obiettivo di conservazione dei rispettivi 'stati' o 'reggimenti'. La morte improvvisa di Lorenzo de' Medici, garante sapiente di equilibri sofisticati ma fragili, e la calata di Carlo VIII avevano nuovamente sconvolto un sistema certamente raffinato ma che mai avrebbe retto alla superiorità militare delle potenze oltramontane. Alcuni, come Machiavelli, cercarono una via di fuga nella sostenuta necessità di continuare ad espandersi – unita ad una maniera nuova di rapportarsi con i popoli conquistati nonché ad una formidabile ingegneria dei

[54] Cfr. Quaglioni, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza*, Bologna 2011.

[55] Solo per Firenze e il suo 'stato', rappresenta un'ottima fonte in tal senso la serie archivistica delle consulte e pratiche, molte delle quali disponibili in eccellenti edizioni critiche. Prendendo a riferimento gli estremi cronologici della *civitas et respublica Florentiae*, si vedano: E. Conti (cur.), *Le 'consulte e pratiche' della repubblica fiorentina nel Quattrocento (1401)*, Pisa 1981; D. Fachard (cur.), *Consulte e pratiche della repubblica fiorentina, 1495-1505*, 2 voll., Genéve 1993-2002.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

conflitti[56] –; altri, come Guicciardini, preferirono insistere sulla conservazione dell'esistente – accordando, peraltro, un ruolo primario alla Chiesa di Roma[57].

Combinata o no all'accrescimento, la conservazione tardomedievale e premoderna era sempre pensata e risolta alla maniera di Baldo, come *conservatio publica*, nel senso che entrambi gli obiettivi erano misurati sulla comunità in sé e sulle sue forme istituzionali[58]. Da '*conservare et augumentare*', cioè, era il prestigio della città che, nell'intramontabile orizzonte municipalistico italiano, significava chiaramente la patria. Al contrario, Botero, dopo aver ridotto quest'imperativo quasi alla sola perpetuazione, lo sposta dalla comunità, o *universitas*, allo Stato inteso come signoria o dominio. Anche solo per la scelta lessicale di non far seguire la parola 'Stato' da alcuno dei consueti genitivi di specificazione, la discussione verte sulla conservazione dello Stato in sé e per sé, e non dello stato della città, o della repubblica, o del regno. In tal senso, la riflessione boteriana «pare dunque germogliare sulle rovine dell'ideologia della comunità»[59].

Inevitabile, dunque, che il suo trattato resti indifferente alle questioni istituzionali. Qualunque disamina su costituzioni e forme di governo sarebbe risultata vana e superflua quando il regime migliore è, a priori, quello vigente. Le stesse problematiche erano state, viceversa, centrali sia in Machiavelli che in Guicciardini: spesso diversi per posizioni, ma uniti nell'impegno civile da un comune intento, quale raggiungere un ordine anche giuridico nuovo, che colmasse il vuoto di legittimazione aperto dai governi di reggimento e dai loro '*modi straordinari*'. In fondo, la stessa 'preistorica' *ragione e uso degli stati* era emersa nella riflessione guicciardiniana – o, con denominazioni parzialmente diverse, anche in altri testi – nel tempo sospeso tra la pregressa alterazione dell'ordine medievale ad opera dei nuovi 'stati' e quella ricerca di inediti orizzonti giuridici e istituzionali che, in Francia, avrà tra i suoi sbocchi la teoria della sovranità di Bodin.

[56] Cfr. W.J. Connell, *Machiavelli e l'espansione come telos dello Stato*, in «Storia e Politica», 1 (2009), pp. 35-56; G. Pedullà, *Machiavelli in tumulto. Conquista, cittadinanza e conflitto nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, Roma 2011; Borrelli, *Praticare i conflitti. Il primato del vivere politico e il posto della legge in Machiavelli*, in *Machiavelli e la tradizione giuridica europea*, cit., pp. 97-120.

[57] In uno dei suoi commenti ai *Discorsi* di Machiavelli, Guicciardini esalta le «tante città floride» che l'Italia non avrebbe avuto «sotto una republica». E se la Chiesa ha frapposto ostacoli all'unificazione, in fondo è un bene in quanto ha *conservato* l'Italia «in quello modo di vivere che è più secondo la antiquissima consuetudine ed inclinazione sua». Si veda il testo in Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio seguiti dalle Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli di Francesco Guiccardini*, a cura di C. Vivanti, Torino 2000 (*Considerazione* a *Discorsi* I, 12).

[58] Sulla conservazione della 'respublica', quale comunità di uomini che vivono insieme in giustizia e secondo il governo delle leggi, cfr. M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di Stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma 1994.

[59] Descendre, *Introduzione* a Botero, *Della ragion di Stato*, cit., p. XXVIII.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

La legittimità del potere politico segna, invece, un'altra di quelle questioni che lambiscono appena il discorso di Botero, poco o nulla interessato se non altro ad affrontarle in termini giuridici. La sua ragion di Stato, in quanto sapere della conservazione politica, non dispiega alcuna energia legittimante. Per il resto, è un problema puramente confessionale: uno Stato è legittimo se, professando la fede cattolica, riconosce l'autorità spirituale della Chiesa di Roma. A questo è sufficiente aggiungere quella legittimità di fatto compendiabile nell'assenso o consenso verso il comando che, nel *Principe*, Machiavelli chiamava 'riputazione'. Botero vi insiste molto, proprio perché gli consente di scansare quella legittimità tutta giuridica espressa dalla sovranità di Bodin. Viceversa, secondo il consultore, il Principe, per conservare lo Stato, deve acquistare e mantenere la 'riputazione' attraverso la 'prudenza'[60]. Se entrambe possono dirsi virtù conservatrici per antonomasia, la 'prudenza' resta però la vera chiave di volta della costruzione teorica di Botero.

A questa parola, che classicamente denotava la virtù cardinale del Principe, Botero assegna non uno, ma ben due significati distinti. In una prima accezione, 'prudenza' designa il codice di tecniche governamentali – vero e proprio decalogo di regole di governo –, formalizzate in «Capi» modellati sui *Consigli e avvertimenti* di Guicciardini: titolazione originale con cui circolavano i *Ricordi* avanti il secolo XIX. Tra i segni fondamentali di questo codice, l'«interesse», per la sua inedita commistione tra sfera pubblica e sfera privata specialmente sul terreno economico, va a sostituire la nozione di «bene comune», centrale nel pensiero delle città comunali italiane[61]. Parimenti decisiva diventa la gestione politica della temporalità, che prende forma rielaborando l'attenzione di Machiavelli, e ancor più forse, di Guicciardini per le «qualità de' tempi». La prudenza si riassume, quindi, nella capacità di saper prevedere i mali futuri attraverso l'analisi delle condizioni presenti. Si giunge, così, alla seconda – e più importante – accezione della parola. Elevata a sinonimo di 'sapienza', la 'prudenza' indica l'insieme dei saperi di cui occorre avere notizia per conservare il dominio. È, insieme, essenza ed oggetto della stessa ragion di Stato. In tal senso, Botero la immagina con una suggestiva metafora antropomorfica.

Posto che la prudenza e il valore sono i «due pilastri sui quali si deve fondare ogni governo», mentre il secondo – pena l'impotenza nell'agire – funge al Principe da mano, la prima prende il luogo anatomico dell'occhio: «senza quella egli sarebbe come cieco». Subito dopo, indica a modello Cosimo I. Il granduca di Toscana, per controllare il buon funzionamento del suo Stato e monitorare

[60] Descendre, *Lo stato del mondo*, cit., pp. 93-96.

[61] Ivi, pp. 100-102. Sul tema, cfr. anche D. Taranto, *Ragion di Stato e ragione di interesse*, in *Ragion di Stato e ragioni dello Stato*, cit., pp. 189-245.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

l'azione dei magistrati, usava impiegare numerose spie, per tenersi sempre informato. Tanto la metafora quanto l'esemplificazione prescelte dal consultore suscitano un immediato collegamento visivo con la ripiana «traversina di colore torchino riccamata tutta di occhi e d'orecchie», e non per caso. Un accorgimento, quale quello sotteso ad uno spiare diffuso e capillare, poteva infatti bastare al tempo della 'preistoria' della ragion di Stato. Adesso, col tempo della 'storia' e della «prima globalizzazione», segnato dalla «circumnavigazione» e dallo «sfruttamento di rotte commerciali», nonché da una quasi perfetta coincidenza tra «l'ecumene» e «le dimensioni della Terra universale»[62], serve ben altro. Oltre a risultare potenzialmente dannoso – chi si serve dell'altrui vista e dell'altrui ascolto può sempre rimanerne ingannato –, il machiavelliano «vedere discosto» non è più sufficiente. Occorre, semmai, che il Principe veda tutto da sé solo, come dalla cima di un'altissima torre, riflesso in uno specchio[63].

La logica della prospettiva, con un punto focale e una linea di fuga, cede il passo alla grammatica della planimetria. Il punto d'osservazione che dalla sommità della torre va a rifrangersi sulla superficie piana dello specchio garantisce una «linea visiva» non più «orizzontale oppure obliqua, come quella del pittore o dell'arciere, ma verticale». Mentre la prospettiva, nel gioco tra allontanamento e profondità, consente di mettere in comunicazione la visione che il Principe ha sui sudditi con la percezione che questi ultimi hanno di lui e del suo potere, lo specchio immaginato da Botero è autoreferenziale. Offre «un solo punto di vista» e realizza «una percezione esaustiva»: un impressionante «sistema panottico» *ante litteram*, che «fa vedere ogni cosa», esattamente come fanno una mappa e una relazione, rispettivamente sul piano visuale e su quello discorsivo[64].

In quest'ottica, un 'controcanto visivo' alla concezione boteriana, più che l'icona ripiana, sembra essere l'altrettanto misteriosa *Allegoria della Prudenza* di Tiziano.

[62] Descendre, *Lo stato del mondo*, cit., p. 25.

[63] Si pensi, invece, al giurista Andrea Alciato che, nei suoi *Emblemata*, raffigura il Principe come un giudice reso cieco dalla benda fissata a coprirne gli occhi (*In Senatum boni Principis*).

[64] Descendre, *Lo stato del mondo*, pp. 105-106.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

(National Gallery Londra, Licenze Creative Commons)

Un insieme complesso, restituito dalla doppia ripetizione di tre figure completate da un'iscrizione latina a sua volta articolata in tre parti, che a lungo ha impedito agli storici di riconoscere nei volti umani l'immagine del pittore stesso, ormai vegliardo, e della sua prole o, meglio, della sua discendenza artistica[65].

Anche qui il dipinto è il risultato di un significativo scarto con il linguaggio figurativo della tradizione, che Tiziano ha manipolato a suo piacimento, fino a confondere le fonti dell'immagine e la maniera stessa in cui è giunto a concepirla. Le due principali tipologie iconografiche della Prudenza tradizionale, composte o da tre teste femminili di età diversa o da tre teste maschili della stessa età, cedono il posto ad un tricefalo umano che, restituendo i tre volti del 'clan Vecellio', monta tre teste virili dalle età chiaramente differenziate. Mancano, curiosamente, i tipici attributi dello specchio e, soprattutto, del serpente che, nel solco della tradizione egizia legata al culto della dea Serapide, interseca nella sua spirale le tre teste animali.

Carsico, il tema affiora finalmente allo sguardo dell'osservatore attraverso

[65] Tiziano sceglie di rappresentarsi con il figlio Orazio e il nipote acquisito Marco, escludendo il figlio maggiore Pomponio. L'assenza dell'altro figlio, Cesare, viene motivata col fatto che avesse la stessa età di Orazio: *escamotage* stilistico che annuncerebbe il tema, sotteso al dipinto, delle 'Tre Età dell'uomo'.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

l'iscrizione latina che, in maniera forse un po' inconsueta per lo stesso Tiziano[66], incornicia lo «strampalato *bricolage*»[67]. La sostanza del concetto prudenziale, diversamente da quanto accade ad esempio nel quattrocentesco rilievo di Antonio Rossellino, non è espressa col sostantivo '*Prudentia*' bensì con l'avverbio '*Prudenter*'. Sfruttando, anche ritmicamente, il sottile gioco allusivo che la forma avverbiale prescelta consente[68], la Prudenza viene designata come azione presente (prudente): '*Praesens PrudenTer Agit*'. Pertanto, in questa «condensazione onirica»[69] – dove le parole diluite nelle figure offrono la rivisitazione forse più suggestiva «dell'immensa tradizione cinquecentesca degli emblemi e delle imprese»[70] – a prendere corpo, più che la virtù della Prudenza in sé, è il Tempo della Prudenza, ossia la modalità temporale del suo esercizio:

Ex Praeterito
Praesens PrvdenTer Agit
Ni Fvtvrā actionē detvrpet

Ossia: «Dall'esperienza del passato, il presente agisce prudentemente per non compromettere l'azione futura». È quindi un'arte (*ars* come tecnica), con i suoi aspetti pratici e di conoscenza, esattamente come è un'arte quella pittorica che, con il dipinto, Tiziano avrebbe inteso trasmettere ai propri discendenti[71].

La Prudenza in quanto conoscenza, rappresentata dalle tre teste umane, si congiunge con l'azione attraverso il tricefalo animale, che della Prudenza esprime la contropartita pratica, benché esso sia normalmente associato al Buon

[66] Il quale «di solito limitava la scritta al suo nome o a quello del modello nel caso d'un ritratto». Così E. Panofsky, *L'allegoria della prudenza di Tiziano: poscritto*, in Id., *Il significato delle arti visive*, Torino 1962, p. 151.

[67] Così D. Arasse, *La prudenza di Tiziano*, in Id., *Il soggetto nel quadro. Saggi d'iconografia analitica*, a cura di S. Longo, Pisa 2009, p. 190.

[68] '*Pruden/Ter*' '*Ter/Agit*', così da mettere in risalto il numero tre. Cfr. Ivi, p. 193.

[69] Ivi, p. 198.

[70] A. Gentili, *La cosiddetta Allegoria della Prudenza di Tiziano*, in «Art e Dossier», 132 (1998), pp. 26-29, in part. p. 28.

[71] Panofsky ipotizzava che il dipinto fosse destinato ad ornare un armadietto incassato nel muro dove si conservavano, oltre ad oggetti di valore, disposizioni testamentarie prese quando «il vecchio maestro e patriarca sentiva che era venuto il momento di provvedere per la sua famiglia» (p. 166). Tiziano avrebbe dunque concepito il quadro come custode di un bene prezioso, la sua arte, come patrimonio familiare da preservare e trasferire agli eredi integro e solido. Critico verso quest'interpretazione Arasse, che propone una lettura ben più articolata e complessa (pp. 197-214).

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

Consiglio[72] dove ciò che conta è l'esperienza, in quanto capacità che s'acquisisce solo con gli anni. Viceversa, l'*azione prudente* non può che essere *presente*. Testualmente enunciato per intero, isolato al centro in orizzontale, declinato all'indicativo e figurativamente con le sembianze umane di Orazio e animali del leone, il *Praesens* incarna il cuore dell'*Allegoria*. Il Passato, declinato all'ablativo, e il Futuro, eliso, appaiono di sbieco, il primo sbrigativamente risolto con tocchi liberi e sciolti, quasi ad evocare quel «tempo indefinito» che, da Botero in avanti, segnerà la ragion di Stato dove, «non solo non vi è un punto di origine valido che modifichi l'arte del governo», ma non importa porsi «nemmeno il problema del punto finale»[73]. Non esiste finalità anteriore, esterna o anche ulteriore rispetto allo Stato stesso che tenga.

Sospesa in questa «storicità aperta», l'azione prudente misura la sua efficacia in rapporto alla sua capacità visiva. Si prendano gli animali. Il lupo certamente rinvia alla voracità del Tempo e all'avarizia caratteristica della vecchiaia, ma è anche l'animale che vede di notte. Il leone, che dorme con gli occhi aperti, rievoca Medusa, fatto che giustificherebbe l'assenza del serpente indice, semmai, della presenza latente della Gorgone dai capelli di serpi. Nell'immaginario cinquecentesco filtrato da Vincenzo Cartari, la Prudenza in quanto Sapere mostra la sua forza grazie alle opere meravigliose e ai saggi consigli, che stupiscono lasciando gli astanti pietrificati. Nello stesso immaginario Medusa e Prudenza s'incontrano nella corazza o nello scudo di Minerva, dea della Sapienza. E, in un contesto preciso, tale congiunzione è suggellata dal motto *Rerum Prudentia Custos*, che vale a ravvicinare «la Prudenza dalla testa di Medusa ad un contesto di conservazione e di protezione dei beni (*rerum*)»[74].

Non solo. La posizione delle figure lascia quasi intravedere, in «quella sorta di intervallo invisibile … fra il Passato e il Futuro (Tiziano/Marco – il lupo/il cane)»[75], sottratto allo sguardo dell'osservatore, un quarto punto di vista: una visione a tutto campo. Così, mentre il montaggio inventato da Tiziano pare suggerire un sofisticato congegno panottico *ante litteram*, l'*Iconologia* ripiana, che per la sua Prudenza sceglieva un'immagine più canonica, rappresentando il *giudice prudente come serpente* avrebbe continuato a ravvisare nella *prudentia iuris* il sapere indispensabile per «gli huomini posti al governo»[76].

[72] Nell'edizione senese del 1613 dell'*Iconologia*, Ripa lo rappresenta come un anziano che tiene nella mano sinistra esattamente tre teste di cane, lupo e leone (f. 126).

[73] Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione*, cit., p. 188.

[74] Arasse, *La prudenza di Tiziano*, cit., p. 206.

[75] Ivi, p. 194.

[76] L'anziana figura maschile, infatti, regge con la destra una bacchetta, ad indicare «il dominio, c'ha il Giudice sopra i rei», avvolta da un serpente ed ha accanto a sé «alcuni libri di Legge aperti». Si sofferma su quest'icona F. Mastroberti, *Gli scabini bendati. Spunti storici e prospettive*

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

Se essere prudente significa conoscere, a sua volta, conoscere denota la capacità di incidere sui fattori decisivi per l'«indipendenza» della comunità politica statuale. Naturalmente Botero non pensa, qui, all'«indipendenza formale», espressa dalla sovranità di Bodin. Riflette, semmai, sopra una specie di «indipendenza sostanziale», riassumibile nell'idea di potenza. È questa la via che bisogna percorrere per conservare ma, al tempo stesso, accrescere il dominio, molto più che la machiavelliana espansione territoriale. La sua ragion di Stato serve proprio a questo: mantenere un dominio che sia, insieme, stabile e potente[77].

La potenza, infatti, postula la conservazione tanto quanto la quiete interna. Solo che, a quest'altezza del trattato, Botero sposta la riflessione dalla sicurezza interna ai rapporti di forza, fulcro del nuovo sistema politico internazionale. Al suo interno, lo Stato si mantiene stabile nella misura in cui riesce a neutralizzare le «novità» e le agitazioni e, soprattutto, a prevenirle sfruttando proprio quella raffinata tecnologia di controllo 'panottico', capace di assicurare dei sudditi ideologicamente quieti e obbedienti.

Nella proiezione ad esso esterna, invece, la potenza dello Stato è misurata non più in rapporto alle conquiste e agli ingrandimenti, bensì in proporzione all'aumento delle sue forze e risorse, che il consultore dispone secondo una gradazione precisa: dalla ricchezza materiale, passando per lo snodo demografico dell'«industria umana», fino, da ultimo, alle armi. Lungi dal perdere la loro strategica rilevanza – che, anzi, viene ribadita in un palese ma non dichiarato confronto con Machiavelli – le armi non esprimono più la priorità per un fattore molto semplice, rilevabile, di nuovo, con un'attenzione ai contesti. Rispetto a Machiavelli e Guicciardini – e alla stessa 'preistoria' della ragion di Stato – i giochi sono tristemente fatti. L'Italia di Botero è esattamente quella paventata dai due fiorentini: una realtà pacificata, ma al prezzo della unità dogmatica imposta dalla Chiesa romana e di «una dominazione spagnola senza riserve». Pertanto, «mentre la costante, durante le guerre d'Italia, era la minaccia proveniente dall'esterno», alla fine del Cinquecento, come accade in Francia, «il pericolo viene da dentro», dalle lotte intestine e dalla divisione religiosa.

Così, prim'ancora che alle armi, l'aumento delle forze resta affidato allo sviluppo delle risorse economiche, statistiche e demografiche – l'idea moderna di popolazione viene da qui –, in un'ottica ormai prossima al mercantilismo e dove il criterio discriminante non è la definizione bodiniana secondo cui «sovrano è

per una deontologia dei magistrati nell'epoca attuale, in «Iurisdictio», 1 (2020), pp. 152-177, in part. p. 163.

[77] Al tema della potenza, in rapporto all'economia e al territorio, è dedicata l'intera seconda parte del volume (pp. 115-192).

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

chi non riconosce nulla superiore a sé all'infuori di Dio», bensì la capacità, d'ispirazione machiavelliana, a «mantenersi da sé». È questa l'alternativa che Botero sceglie scientemente di opporre alla dimensione giuridica che, con l'operazione di Bodin, «fa ormai del concetto di sovranità la chiave di volta dell'edificio politico nella sua interezza»[78].

Lo stesso cosciente disinteresse per il diritto, unito alla convinzione che a rilevare non è la grandezza estensiva o territoriale bensì quella intensiva misurata dalla potenza, consente a Botero – fin dalle *Cause* – di superare l'idea, tanto antica quanto radicata, di città come luogo definito dalle mura[79] ovvero come comunità giuridicamente unita: il «raunamento di gente fatto per vivere a ragione» di Brunetto Latini, ovvero la «congregatio hominum iure sociatorum, et eisdem legibus viventium» di Leonardo Bruni.

Con il Piemontese, anche la città perde la sua sovranità – giuridicamente riposta nella nota formula bartoliana «civitas superiorem non recognoscens» o «sibi princeps» – per diventare oggetto di un inedito approccio funzionale. Non è più lo Stato ad essere pensato «nella cornice della città», ma è la città ad essere pensata «come funzione dello Stato». Di nuovo, la Toscana medicea ben testimonia questa «correlazione inversa» fra le sorti della città e quelle dello Stato. Impiantato sulle ceneri mai spente di un passato repubblicano abituato a immaginare la città come il guicciardiniano «tuorlo dello Stato», il Principato cosimiano si esprime, anche, nel tentativo di fare di Firenze non più la città dominante ma la città metropolitana di un'Etruria che, non a caso, i giuristi faticano, con i loro strumenti, a mettere a fuoco[80].

Eppure, proprio su questo punto, sembra riaffiorare una qualche convergenza con Bodin. Nella *République*, *cité* e *ville* non figurano più in rapporto di sinonimia, esattamente come nella *ragion di Stato* si assiste alla definitiva separazione tra *civitas* e *urbs*. La città arretra, in termini di prerogative sovrane, di fronte ad una sovranità che abbraccia «l'integralità del paese incluso nei confini dello Stato»[81]. Si può discutere se anche qui l'opera del giurista angevino offra a Botero «la radice ideologica» della sua teoria, come già per la *imperandi ratio*. Di certo, nel passaggio ravvicinato dalle *Cause* alla *ragion di Stato*, il consultore sviluppa al massimo grado quella funzionalizzazione dello spazio cittadino, che

[78] Descendre, *Introduzione* a Botero, *Della ragion di Stato*, cit., pp. LVIII-LIX.

[79] È ancora così in Machiavelli e Guicciardini. Cfr. E. Fasano Guarini, *Città e stato nella storiografia fiorentina del '500*, in Id., *Repubbliche e principi. Istituzioni e pratiche di potere nella Toscana granducale del '500-'600*, Bologna 2010, pp. 91-120.

[80] Cfr. L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 17-25, dove si parla appunto dello «Stato che non c'è».

[81] Descendre, *Lo stato del mondo*, cit., p. 146.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

trova significativi esempi nelle nuove città fondate dai Principi medicei e negli interventi urbanistici di Sisto V a Roma. Un grado di alterazione e di modificazione dell'esistente che mal si sarebbe conciliato, per altro verso, con la ostinata difesa, nei giuristi francesi del *droit publique*, di un ordine plurale già dato, che il sovrano assoluto ha il dovere di preservare e perpetuare come tale[82]. In Botero, invece, la società corporata è appena accennata. I sudditi destinatari del comando sono semplicemente popoli: gruppi indifferenziati alieni a qualsiasi usuale distinzione fra cittadini e non cittadini, o fra grandi, popolo e plebe. In termini visivi, sembrano, dunque, mancare quegli alti papaveri (fuor di metafora, i grandi) che, nell'icona ripiana, ambiscono a sostituirsi al Principe, in genere macchinando delle congiure[83].

Alla fine, il sapere che veramente conta acquisire e padroneggiare è quello geografico, proprio per la sua capacità di alterare, materialmente o simbolicamente, un territorio a scopi politici: una geografia prestata alla politica o, più semplicemente, una geopolitica, come suggerito fin dal sottotitolo del volume. Botero sonderà questa preziosa risorsa soprattutto nelle *Relazioni universali*, sullo sfondo di un altro contesto ancora: quello di una Chiesa in «grande trasformazione» che, proprio quando «smarrisce la propria autorità spirituale sull'Europa», controlla ideologicamente «una crescente quota di territori sparsi in ogni continente». Il prudente impiego del sapere geografico, unito a tutti gli altri saperi – purché apprezzabili sotto il profilo conservativo – avrebbe permesso alla Chiesa di Roma, non solo di ergersi ad arbitra delle contese interstatali, ma soprattutto, di stilare in tempo praticamente reale quello «stato del mondo» che solo il continuo afflusso di dati documentari (mappe, lettere, relazioni missionarie) poteva assicurare[84]. Ancora oggi, in un tempo segnato dalla crisi del paradigma della sovranità[85], la stessa colossale massa di dati, mutati nella forma ma non nella sostanza, dà aggio a quanti si contendono «lo stato del mondo» – Stati e non – di affermare ed implementare, su scala globale, la propria egemonia

[82] Si veda, da ultimo, per un'efficace disamina, B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna 2020, pp. 37-45.

[83] Si ricordi come Machiavelli intendesse per congiure quelle «fatte da uomini grandi o familiarissimi del principe». Cfr. Fasano Guarini, *Congiure 'contro alla patria' e congiure contro ad un principe nell'opera di Niccolò Machiavelli*, in Id., *Repubbliche e principi*, cit., pp. 155-206.

[84] Del contesto 'globale' il volume si occupa diffusamente nella terza e ultima parte (pp. 195-258). Interessanti spunti di riflessione anche nella *Prefazione* al volume, del traduttore Azzolini. Sulle dinamiche di produzione dei saperi, cfr. anche il recente E. Andretta-R. Descendre-A. Romano (curr.), *Un mondo di Relazioni. Giovanni Botero e i saperi nella Roma del Cinquecento*, Roma 2022.

[85] Si è soffermato, fra gli altri, sul tema, con una originale e suggestiva analisi, P. Napoli, *Il sovrano dimezzato. Anatomia di un processo politico*, Torino 2021.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

economica e politica senza incontrare nei 'sudditi' il benché minimo cenno di disobbedienza.

6. L'esito di queste pagine dovrebbe, a questo punto, aver fugato ogni dubbio sul fatto che, al cuore della teoria di Botero, non sta il diritto e la sua sospensione, ma l'«istituzione del sapere», unita alla «pienezza del potere»[86]. Nel momento in cui pone le premesse per una nuova scienza dello Stato e la definisce come conoscenza delle condizioni necessarie alla sua conservazione, egli assesta alla dimensione giuridica il colpo decisivo. Fino al suo trattato, infatti, la scienza politica per definizione era la *civilis sapientia*: il sapere esclusivo del giurista, rivolto ad una società immaginata come *civitas*, cioè come comunità fondata su un diritto che, in quanto dato, esprime un ordine giusto[87]. A questa, il consultore sostituisce una normatività tutta politica, orientata dalla prudenza e fondata su altri saperi, pubblici e nient'affatto arcani[88]: economico, demografico, militare, storico, geografico.

In un orizzonte del genere, tracciato col «compasso dell'interesse», dove la giustizia non è più percepita come il completamento terreno di un ordine naturale e divino, per il giurista, garante e custode della *civilis sapientia*, non v'è più posto, neppure in seno al senato principesco, dove è scalzato via da letterati e religiosi. La sua figura sopravvive solo nella veste subalterna di «ministro» del Principe, nel significato etimologico di 'servitore', fedele esecutore della sua volontà. Ciò è vero soprattutto per i giudici che, nella visione di Botero, non devono disporre «della facoltà assoluta di far ragione». La loro funzione si esaurisce applicando la legge del Principe: unico appiglio sicuro per il soggetto detentore del comando, sfuggendo invece al suo – per quanto penetrante – controllo il giudizio secondo coscienza dei magistrati. La stessa legge va preservata dalla vischiosità della scienza giuridica, dove ingegni sottili si dedicano ad escogitare «tante contraddizioni, e tante interpretazioni, ora diverse ora contrarie» che, alla fine, si traducono in altrettante maniere «d'oscurare il vero e di mettere in controversia il certo». Infatti, tra i dottori, anche quei pochi che mostrassero di avere un minimo di giudizio, rimarrebbero sopraffatti dalla moltitudine, per cui «vince non chi dice meglio ma chi cita di più»[89].

[86] Descendre, *Introduzione* a Botero, *Della ragion di Stato*, cit., pp. LIX-LX.

[87] Cfr. Quaglioni, *Civilis sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed età moderna*, Rimini 1989.

[88] Cfr. M. Senellart, *Les art de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement*, Paris 1995.

[89] Botero, *Della ragion di Stato*, cit., pp. 44-45. Interessante trascrizione boteriana di un giudizio tipicamente guicciardiniano proprio, più in generale, dell'umanesimo degli inizi, di foggia italiana.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

Dozzine di volumi legali rigorosamente chiusi e impilati, avvolti da un austero manto impellicciato vanno, visivamente, a comporre quel «ridicolissimo ritratto» che, intorno al 1566, «per comandamento dell'Imperadore Massimigliano», Giuseppe Arcimboldo «fece d'un certo Dottore»[90].

(Nationalmuseum Stoccolma, licenze Creative Commons)

Sopra il busto ricavato dagli scritti di Andrea d'Isernia e di Bartolo – massima autorità nel sistema della *communis opinio* – spicca, incorniciato da una nera calotta *à la mode*, un volto «guastato dal mal francese» con delle cosce di pollo per guance e «pochi peluzzi al mento rimasti» e dove, tra il raccapricciante e il grottesco, la coda di un pesce e il deretano di un uccello spennato definiscono il contorno della bocca e degli occhi. Nell'ilarità generale suscitata «per l'Imperial Corte», chiunque lo rimirasse non avrebbe incontrato difficoltà a riconoscervi «la vera effigie del buon Legista»[91].

Forse modellato sulle fattezze di Johann Ulrich Zasius[92], allora vice-

[90] Così descriveva al più tardi l'opera G. Comanini, *Il Figino, overo, Del fine della pittura*, In Mantova, Per Francesco Osanna, Stampator Ducale, 1591, ff. 50-51.

[91] Ivi, f. 51.

[92] L'identità del soggetto rappresentato è da sempre controversa, per altri trattandosi di Giovanni Calvino. Del resto l'opera stessa è conosciuta, alternativamente, come *L'avvocato* o *Il giurista*. Peraltro, in un racconto partecipato dal nobile italiano Ottavio Landi all'allora ambasciatore imperiale presso la corte di Madrid Adam von Dietrichstein, un «Dottor Zasio … fatto tutto di scritture, di cedoli, di polize di lettere et di memoriali» e, con al luogo del naso, dei fiori metà vivi e metà secchi, sarebbe stato protagonista di un altro *Giurista* di Arcimboldo oggi perduto. Cfr. P. Molina, *L'impero di carta. Storia di una biblioteca e di un bibliotecario (Vienna, 1575-1608)*, Roma 2017, p. 40.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

cancelliere imperiale, quel 'gioco' «d'animali, et di varii pesci arrostiti» scelto a fissare, per deformazione, il profilo del giurista potrebbe essere stato suggerito allo stravagante artista lombardo da uno dei capitoli conclusivi del *Narrenschiff* di Sebastian Brant, dove il folle s'affida alle cure dei legali ignorando la cruda realtà[93]. Si dipana, così, quella sottile linea ironica che sembra unire anche il coevo, e altrettanto misterioso, *Bibliotecario* ad un'incisione di Dürer inclusa nel secondo capitolo del *Narrenschiff* dall'eloquente titolo *Dei libri inutili*[94], quasi a motteggiare un mondo intellettuale ormai condizionato dalla produzione del libro stampato, un vacuo collezionismo librario e, in fondo, l'inutilità di certi saperi – evidentemente anche quello giuridico –, sciorinati in testi destinati «solo ad occupare/ Spazio, senza al gran re nulla insegnare»[95].

La derisione e il dileggio sarcastici sono sintomatici della moderna torsione del rapporto fra diritto e potere rispetto alla tramontata esperienza medievale. *Politique d'abord*: la politica innanzitutto. Ecco, visivamente, se v'è un punto dell'icona ripiana tale da intercettare la concezione boteriana, è proprio questo. A patto di interpretare il «libro posposto» con sopra scritto «IVS», non come il momento in cui lo Stato fa tacere l'ordine giuridico derogandovi, ma come il momento in cui il potere politico piega a fini propri, addomesticandolo, il diritto. «Iuris publici ratio ad politicum pertinet», si sarebbe detto di lì a poco, nel bel mezzo, ormai, della frattura apertasi fra i politici e i dileggiati legisti[96].

L'insistenza sulla deroga – come prerogativa del comando – registra la reazione di quanti, scorrendo le pagine del trattato di Botero nell'immediatezza della sua pubblicazione, non tardarono a ravvisarvi un retropensiero atipico, quasi fraudolento: utilizzare, ufficializzandola, una locuzione in voga ma, al tempo stesso, neutralizzare la dimensione giuridica che, sia pure in termini problematici, definiva in senso proprio la ragion di Stato. Come Ripa, anche altri intellettuali contemporanei continuano, infatti, a rapportare quel concetto al diritto e ad esaltarne l'originaria accezione derogatoria. È la via percorsa da Scipione Ammirato che, a soli cinque anni dalla comparsa della discussa teoria boteriana, sceglie di definire *ragion di Stato* «contravenzione di ragione ordinaria» in funzione del «publico beneficio»[97]. Ne fa il diritto proprio dello Stato, segmento cardine di un orizzonte ordinato di norme a scansione progressiva, dal

[93] S. Brant, *La nave dei folli*, a cura di F. Saba Sardi, Milano 1984, pp. 180-181 (*Dispute e processi*).

[94] È l'ipotesi che si legge in K.C. Elhard, *Reopening the Book on Arcimboldo's Librarian*, in «Libraries & Culture», 40 (2005), pp. 115-127.

[95] Brant, *La nave dei folli*, cit., p. 9.

[96] Cfr. R. De Mattei, *La vertenza tra 'filosofi politici' e 'legisti'*, in Id., *Il pensiero politico italiano nell'età della Controriforma*, Milano-Napoli 1982, I, pp. 164-187.

[97] S. Ammirato, *Discorsi sopra Cornelio Tacito*, Firenze 1594, XII, I.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBRE 2022 - DOI 10.32064/22.2022.17 www.historiaetius.eu - 22/2022 - paper 17

diritto divino fino al diritto civile applicato a persone e beni. Intanto, nell'immaginosa atmosfera barocca del Parnaso, alcuni savi col compito di censire il libro di Botero comunicano stupiti al dio Apollo che lì «mention'alcuna non si faceva di quella ragion di Stato, che altri prometteva il titolo». Evidentemente il suo autore, o per astuzia, o perché corrotto dai Principi, «le haveva data la speciosa diffinitione» quando, invece, la ragion di Stato altro non è che una «legge utile a gli Stati, ma in tutto contraria alla legge di Dio e de gli uomini»[98].

Né reazione migliore aveva, sulle prime, suscitato presso gli ambienti della stessa Curia romana. Nel giugno del 1594, durante una prolusione nell'accademia pisana promossa dal cardinale Cinzio Passeri Aldobrandini, monsignor Goffredo Lomellini, leggendo il libro, rimproverò a Botero di non «aver trovato altro che il titolo» della ragion di Stato[99]. Da un passo poi espunto nell'edizione definitiva del 1598 si capisce che, nelle intenzioni originarie del Piemontese, il trattato avrebbe dovuto constare di due momenti distinti. Alla *pars construens* – corrispondente al volume licenziato per la stampa – avrebbe dovuto seguire una *pars destruens*, dove egli avrebbe esplicitamente preso posizione contro i *politiques*, quali difensori della ragion di Stato come deroga[100]. Il consultore mutò poi proposito. Aveva infatti intuito, da retore consumato, che, data la travolgente innovatività, la sua proposta teorica avrebbe incontrato maggiore fortuna giocando con le ambiguità dell'espressione.

E pensare che, quand'ancora il trattato era «sub prelo», il nunzio bolognese e vescovo di Piacenza Filippo Sega, in una lettera a Minuccio Minucci – allora entrambi impegnati con Possevino nell'offensiva contro Bodin – s'era detto dubbioso sulle concrete possibilità di riuscita dell'approccio sviluppato da Botero: troppo filosofico e poco addentro alle questioni di diritto[101]. Non poteva immaginare che proprio dismettendo, e non impiegando, la dimensione giuridica l'intellettuale organico al papato avrebbe dato filo da torcere alla «nova setta de Repubblicani, che con quella regola lesbia della ragione di Stato conculcata la policletica della giustizia, si fanno lecito tutto quello che li torna conto, facendo caminare il filo dietro il muro, et non il muro alla dirittura del filo»[102].

[98] T. Boccalini, *De' Ragguagli di Parnaso*, Venezia 1627, II, 87, pp. 260-261.

[99] Cfr. C. Continisio, *Botero, Giovanni*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero - Diritto*, Roma 2012, pp. 165-168.

[100] Cfr. Descendre, *Introduzione* a Botero, *Della ragion di Stato*, cit., p. XLVIII.

[101] Cfr. Baldini, *Primi attacchi romani*, cit., p. 38, n. 6. Secondo l'autore, l'osservazione di Sega prende di mira proprio le carenze di Botero in materia giuridica.

[102] Ivi, p. 39.